

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
LECCE

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI

Articolo 1

NATURA E FINALITÀ'

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce, la cui istituzione risale all'anno 1862, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 29 dicembre 1993, n.580 è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese nella circoscrizione territoriale di competenza, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della regolazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta e una crescita sostenibile che assicuri pari opportunità per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese, delle professioni dei consumatori e dei sindacati, manifestate anche attraverso le libere associazioni.

Articolo 2

SEDE, SEDI DECENTRATE E SPORTELLI POLIFUNZIONALI

1. La Camera di Commercio ha sede in Lecce - Viale Gallipoli, 39 - e può dotarsi di sedi decentrate e/o sportelli polifunzionali anche in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione delle sedi decentrate e/o degli sportelli polifunzionali sono di competenza della Giunta camerale.

Articolo 3

SIGILLO E LOGO

1. Il logo della Camera di Commercio riproduce un'immagine grafica stilizzata nera raffigurante l'edificio denominato "il sedile" sotto al quale è posta la sagoma di un delfino con in bocca una mezzaluna. I due elementi dell'immagine sono racchiusi in un riquadro stondato di colore rosso bordeaux e separati da un filetto anch'esso di colore rosso bordeaux. Tale immagine si coordina con il brand individuato dal sistema camerale.
2. Il sigillo è costituito dalla medesima immagine.

Articolo 4

SISTEMA CAMERALE

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema di cui fanno parte le Camere di Commercio italiane, le Unioni regionali delle Camere di Commercio, l'Unione Italiana delle Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché i loro organismi strumentali. Fanno altresì parte del sistema le Camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato Italiano.

2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Articolo 5

ADESIONE ALL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ALL'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e del sistema camerale; promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali, organi associativi, enti, consorzi, fondazioni e società anche a prevalente capitale privato servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
2. La Camera di Commercio può scegliere di associarsi, unitamente ad altre Camere di Commercio della Regione Puglia, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le Unioni Regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di Commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.
3. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali a livello regionale.
4. Le decisioni relative alle adesioni e revoca delle adesioni sono di competenza della Giunta camerale.

Articolo 6

PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali di regolazione, in raccordo con le autorità di garanzia e regolazione dei mercati e con le associazioni di categoria economiche e sociali.
2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione e gli enti locali per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 580 del 1993.

3. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e, altresì, può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di democraticità, imparzialità, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e trasparenza.
5. La Camera di Commercio promuove e/o concorre alla determinazione, anche attraverso ogni possibile concertazione, degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea, nonché alla loro realizzazione. La Camera di Commercio informa la propria attività ai programmi attivati.
6. In accordo con altri enti pubblici del territorio e con gli organismi associativi delle categorie economiche e delle professioni, la Camera di commercio esercita funzioni di monitoraggio e promozione della semplificazione amministrativa per l'esercizio dell'attività d'impresa, fungendo da impulso alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, anche promuovendo e supportando processi di delegificazione, snellimento normativo, deregolamentazione e digitalizzazione.

Articolo 7

AUTONOMIA STATUTARIA

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerali.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio, le modalità di funzionamento degli organi e l'esercizio delle funzioni camerali.
3. Lo Statuto stabilisce altresì norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali della Camera di Commercio, nonché degli enti e aziende da essa dipendenti.

Articolo 8

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I regolamenti interni riguardano il funzionamento del Consiglio camerale, della Giunta camerale, delle Commissioni e degli altri organismi ritenuti utili per l'organizzazione camerale.
3. In quanto ente autonomo funzionale, nelle materie di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
4. Tutti i regolamenti sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

5. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Capo I GLI ORGANI CAMERALI

Articolo 9 **GLI ORGANI CAMERALI**

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE**

1. Il numero dei componenti del Consiglio è determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti dal DM 4 agosto 2011, n. 155 in attuazione dell'art. 10, legge 29.12.1993, n. 580.
2. Del Consiglio fanno parte altresì tre componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.
3. All'interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese a norma dell'art. 10, comma 5 della legge 29.12.1993, n. 580.
4. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma dell'art. 9, comma 3 del D.M. 156/2011 spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
5. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale a norma dell'art. 12 legge 580/93, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al DM 4 agosto 2011, n. 156. Esso dura in carica cinque anni.

6. La rappresentanza dei settori economici resta immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei Consiglieri in conseguenza dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
Le variazioni sono deliberate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
7. Il Consiglio della Camera di Commercio di Lecce è costituito da 22 consiglieri, oltre che da tre componenti rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, come segue:

Agricoltura	2
Artigianato	4
Industria	3
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	3
Totale settori economici	22
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni dei consumatori e degli utenti	1
Ordini e Associazioni di liberi professionisti	1
Totale	25

Articolo 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a. Delibera lo Statuto e le relative modifiche, i Regolamenti e le relative modifiche;
 - b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c. nomina i membri del Collegio dei revisori dei Conti;
 - d. determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio, ivi compresi quelli relativi al personale;
 - e. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, e il bilancio d'esercizio;
 - f. approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio previa consultazione delle imprese;

- g. determina gli eventuali emolumenti e rimborsi spese dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo le previsioni di legge;
 - h. svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi di attività dallo stesso deliberati;
 - i. esprime il proprio avviso su richiesta della Giunta camerale su atti, programmi ed iniziative, in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
 - l. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
- 2. Il Consiglio dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.
 - 3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Articolo 12

I CONSIGLIERI CAMERALI

- 1. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese, delle professioni, dei consumatori e dei sindacati della circoscrizione territoriale di riferimento ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio copie di atti, documenti ed informazioni, anche relativi alle aziende speciali ed alle società partecipate e collegate, qualora siano utili e pertinenti all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti.

I Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

- 3. I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.
- 4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio: non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
- 5. A ciascun Consigliere, se consentito dalla legge, può essere attribuito un rimborso spese e/o un gettone di presenza per ogni riunione nella misura fissata dal Consiglio medesimo in

base a criteri determinati dalla legge vigente.

6. I Consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità e imparzialità. Ciascun Consigliere deve astenersi dal voto in caso di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.

Articolo 13

REGOLAMENTO INTERNO

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento interno disciplina quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto sul funzionamento del Consiglio camerale.

Articolo 14

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedano una maggioranza qualificata. Non è ammesso il voto per delega.
2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, ordinariamente trasmesso per posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio, anche elettronico, dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
6. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
7. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, nei termini previsti dalla legge entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
8. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella

richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

9. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Le votazioni per l'elezione del Presidente e quelle concernenti le nomine avvengono a scrutinio segreto sempre che il Consiglio, all'unanimità, non decida diversamente.
10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
11. Il Presidente dispone all'atto della convocazione delle sedute del Consiglio se le stesse sono riservate o pubbliche.
12. Può essere prevista, se disposta dal Presidente, la modalità di partecipazione in videoconferenza.

Articolo 15

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di Commissioni consiliari, composte da componenti del Consiglio medesimo, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.
2. Alle Commissioni Consiliari possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti nonché rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

Articolo 16

GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta è composta dal Presidente e da sette consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente.
2. La Camera di Commercio assicura la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta. Qualora, a seguito dell'applicazione della normativa vigente e dello Statuto, ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, disponga di un numero di preferenze superiore a due, il singolo voto si intende non validamente espresso qualora almeno una delle tre preferenze indicate non cada su un candidato di genere diverso rispetto a quello degli altri. Inoltre, in caso di parità di voti, sarà favorito il genere con meno rappresentanti tra quelli già individuati ai fini della composizione dell'organo; in subordine si procederà alla votazione di ballottaggio.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Articolo 17

GIUNTA CAMERALE: COMPETENZE

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente;
 - b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale;
 - d) predisporre il Preventivo economico, la Relazione Previsionale e Programmatica, l'aggiornamento al Preventivo economico e il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale;
 - e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, enti, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dismissioni di partecipazioni;
 - f) delibera l'istituzione di sedi decentrate e sportelli polifunzionali in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - g) riferisce al Consiglio almeno annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione di programmi annuali e pluriennali;
 - h) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e programmi comunitari, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - j) delibera sulla eventuale costituzione di organismi interni all'Ente per lo svolgimento di determinati compiti e funzioni previsti dalla legge, della Camera arbitrale e dell'organismo di mediazione, nonché la predisposizione dei contratti - tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
 - l) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - m) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - n) nomina i dirigenti, anche esterni, con contratto a tempo determinato in presenza dei

presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Degli incarichi di funzione dirigenziale è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti;

- o) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi;
 - p) propone al Consiglio la dotazione organica del personale, determinata sulla base dei criteri di cui all'art. 32 e 33;
 - q) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
 - r) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese e del responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

Articolo 18

COMPONENTI DELLA GIUNTA

- 1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato ma nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
- 2. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile per il numero di volte definito dalla legge.
- 3. Il componente di Giunta decade automaticamente dalla carica, oltre che nel caso di decadenza o cessazione dalla carica di consigliere, anche nel caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Giunta.
- 4. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti, rimane in carica con pienezza di poteri sino alla sua reintegrazione.

Articolo 19

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA

- 1. Il Consiglio camerale adotta il regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto. La Giunta camerale può presdiporre e

sottoporre al Consiglio le proposte di modificazioni al Regolamento.

2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione e di autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Articolo 20

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammesso il voto per delega.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso ordinariamente trasmesso per posta elettronica certificata, recanti gli argomenti dell'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio, anche elettronico, dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale e per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
7. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.
9. Può essere prevista, se disposta dal Presidente, la modalità di partecipazione in videoconferenza.

Articolo 21

PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali. Il Presidente

esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per il numero di volte previsto dalla legge.

Articolo 22

IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

Articolo 23

NORME SULLA CONTINUITA' AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti del Consiglio e della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano, altresì, dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio, con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti del Consiglio e della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio camerale ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'art. 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:

- a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il Preventivo economico o il Bilancio d'esercizio;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene, altresì, l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
6. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede all'elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane, tuttavia, in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
7. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.

Articolo 24

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale Vicario o da un componente del Consiglio camerale o della Giunta all'uopo individuato.

Articolo 25

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge n.580/93. Per la composizione del Collegio la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.
4. I Revisori hanno diritto ad una indennità determinata secondo le previsioni di legge.
5. La previsione di cui al secondo capoverso del comma 1 si applica anche al Collegio dei Revisori

delle Aziende Speciali con riferimento ai soggetti competenti alla nomina.

Articolo 26

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce anche mediante collegamenti in videoconferenza, su convocazione del suo Presidente.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Articolo 27

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti oltre agli altri compiti definiti dalla legge e dalle relative disposizioni attuative, svolge i compiti stabiliti dalla legge n. 580/93.
2. Almeno un componente del collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni del Consiglio camerale. E' altresì prevista la partecipazione alle riunioni della Giunta.

Capo II

L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 28

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

1. I servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 29

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e dei servizi e quelle di segretario degli organi collegiali. Esegue quanto deliberato dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.

3. L'incarico di Segretario Generale di Camera di Commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art.20, comma 4 della Legge n.580/1993 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L'individuazione del Segretario Generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentita Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale.
4. La Giunta camerale con propria delibera, su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Articolo 30

LE FUNZIONI DEI DIRIGENTI

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Con il regolamento di organizzazione e dei servizi sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 31

ORGANO DI VALUTAZIONE

1. L'organo di valutazione svolge le attività di valutazione e controllo strategico e di valutazione delle prestazioni dirigenziali, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dell'organo di valutazione nel rispetto delle norme di legge relative.

Articolo 32

IL PERSONALE

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dal Consiglio, su proposta della Giunta, sentito il Segretario Generale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

Articolo 33

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DEI SERVIZI

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

TITOLO III

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 34

FUNZIONI CAMERALI

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Puglia.
3. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione in forma aggregata delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
4. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio e con l'Unione Regionale, anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.
5. La Camera di Commercio, ove non operi già in regime di delega di funzioni, promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive. Al di fuori delle convenzioni stipulate nell'ambito delle competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, la Camera di Commercio svolge ogni attività utile a garantire la piena funzionalità degli sportelli unici per le attività produttive dei comuni della circoscrizione.
6. La Camera di Commercio può svolgere l'attività di editoria nel rispetto delle norme in vigore.

Articolo 35
FUNZIONI DI REGOLAZIONE

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio esercita le funzioni della legge n. 580 del 1993.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

Articolo 36
ARBITRATO E MEDIAZIONE

1. La Camera di Commercio può costituire nel rispetto delle previsioni di legge la Camera arbitrale e l'Organismo di mediazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.
2. La eventuale costituzione degli organi di cui al precedente comma è deliberata sulla base di apposito regolamento che ne disciplina modalità di funzionamento ed organizzazione.

Articolo 37
ULTERIORI FUNZIONI REGOLATIVE E GIUSTIZIALI

1. La Camera di Commercio stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti - tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché le modalità di controllo sulle clausole contrattuali, al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 cod. civ.
2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

Articolo 38
**RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ' FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL
CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA**

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura secondo le previsioni di legge.
2. Il responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Articolo 38 bis
RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle transizione digitale che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla legge.

Articolo 39
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Con apposito regolamento, vengono stabiliti - ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni - i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative dei procedimenti, nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 40
RELAZIONI CON L'UTENZA

1. Al fine di garantire il diritto d'informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile, in base al regolamento di organizzazione.

Articolo 41
QUALITÀ DEI SERVIZI - CARTA DEI SERVIZI

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

TITOLO IV

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Articolo 42
PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi, enti, fondazioni e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse nei limiti previsti dalla normativa vigente. La Camera di Commercio può, altresì, partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.

2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale, a norma della legge n. 580/1993.

Articolo 43

AZIENDE SPECIALI

1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto che viene approvato dalla Giunta camerale.
3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e dell'economicità dell'attività delle aziende, con particolare riferimento alla previsione dei costi e all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi, e da garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. Al fine di favorire la più ampia partecipazione nei diversi momenti dell'attività istituzionale dell'Ente, la carica di Presidente è attribuita al Presidente della Camera di Commercio o a un consigliere camerale. Per il conseguimento delle medesime finalità possono far parte del consiglio di amministrazione delle aziende speciali anche i consiglieri della Camera di Commercio nel numero definito dagli statuti aziendali.

Articolo 44

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ, CONSORZI, ALTRI ORGANISMI

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.
2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile ritenendosi soddisfatta tale revisione anche in presenza del collegio sindacale e collegio dei revisori.

Articolo 45

RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETÀ, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

1. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi, enti, fondazioni ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità,

indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati; devono redigere annualmente un rapporto informativo sulla gestione dei suddetti organismi che consegnano, entro un mese dall'approvazione del bilancio, al Presidente della Camera di Commercio per sottoporlo alla Giunta.

2. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno a enti ed aziende da essa dipendenti, qualora competa all'ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

Articolo 46

PATTI TERRITORIALI ED ISTITUTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1. Al fine d'incentivare lo sviluppo economico del territorio della Provincia di Lecce, la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata. La Camera di Commercio può istituire, inoltre, osservatori economici con funzione di monitoraggio, analisi tecnico-scientifiche, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese.

Articolo 47

ACCORDI E MODULI NEGOZIALI

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione d'interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio; a tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, ove necessario, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO V

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 48

CONSULTE

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio istituisce Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

2. Può essere prevista una consultazione delle rappresentanze delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori in occasione della predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Articolo 49

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto d'informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, raggiungibile mediante il sito internet istituzionale e secondo le previsioni di cui al regolamento dei procedimenti e del diritto di accesso.

Articolo 50

SITO INTERNET ISTITUZIONALE

1. La Camera di Commercio provvede a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale oltre all'istituzione di apposite sezioni del medesimo sito per le pubblicazioni e notifiche espressamente previste dalla legge.

Articolo 51

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 52

ORDINAMENTO SULLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La gestione delle Camere di Commercio è disciplinata dal regolamento approvato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed è informata ai principi generali della contabilità, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Articolo 53

FONDO DI PEREQUAZIONE

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito

Versione approvata dal Consiglio camerale il 01.03.2022

presso Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54

PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio.
2. Copia dello Statuto è inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Articolo 55

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo informatico.

Articolo 56

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione ad iniziativa del Presidente o su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

Articolo 57

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio contenuta nella Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nei relativi regolamenti di attuazione.

Articolo 58

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le modifiche del presente Statuto derivanti dall'approvazione del D.Lgs.n.219/2016 e riguardanti la Giunta camerale entrano in vigore cinque giorni dopo la pubblicazione nell'Albo informatico.
2. Continuano ad applicarsi, fino al loro adeguamento, le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.